REPUBBLICA ITALIANA

# PREFETTURA DI TORINO

Divisione 3ª N. di prot. 62887 Torino, 14 novembre 1953

Risposta a nota

Allegati

OGGETTO Istituzione mercato settimanale bestiame bovino.

CITTA' di CHIVASSO
Arrivo 24 NOV. 1953
N. 8692
Pos.
Cat. Fasc.

AL SIG. SINDACO
di
CHIVASSO

Si comunica che con decreto prefettizio pari numero e data, allegato in copia, è stata autorizzata l'istituzione del mercato di cui in oggetto.

L'originale decreto sarà recapitato al Comune tramite il competente Ufficio Distrettuale delle II.DD., previo pagamento della tassa sulle concessioni governative e regolarizzazione col bollo.

IL PREFETTO

IV.3ª N. 62887

# Il Prefetto della Provincia di Torino

Vista la deliberazione n.67 in data 27 ottobre 1951 con la quale il Consiglio Comunale di Chivasso stabilisce di istituire un mercato settimanale per la contrattazione e lo scambio del bestiame bovino, da tenersi nel giorno di martedì di ogni settimana;

Sentito il parere della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino;

Vista la legge 17.5.1866 n. 2933;

D E C R E T A :

Il Comune di Chivasso è autorizzato a tenere un mercato settimanale per la contrattazione e lo scambio del bestiame bovino, nel giorno di martedì di ogni settimana.

La presente autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa sulle concessioni governative.

Torino, 14 novembre 1953

P.C.C.: IL SEGRETARIO

IL PREFETTO

F.TO Sarzo

DIV.3^ N.62887

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

---

Vista la deliberazione n.67 in data 27 Ottobre 1951, con la quale il Consiglio Comunale di Chivasso stabilisce di istituire un mercato settimanale per la contrattazione e lo scambio del bestiame bovino, da tenersi nel giorno di martedì di ogni settimana;

Sentito il parere della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino;

Vista la legge 17.5.1866 n.2933

D E C R E T A :

Il Comune di Chivasso é autorizzato a tenere un mercato settimanale per la contrattazione e lo scambio del bestiame bovino, nel giorno di martedì di ogni settimana.

La presente autorizzazione é subordinata al pagamento della tassa sulle concessioni governative.

Torino, 14 Novembre 1953

p.IL PREFETTO

f.to Sarro

PROVINCIA DI TORINO

N. 67

# COMUNE DI CHIVASSO

**Popolazione legale**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Mercato al Martedì.

L'anno millenovecentocinquant uno addì ventisette del mese di ottobre alle ore 20,30 in Chivasso ed in una sala del Palazzo Comunale

Convocato con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli Membri come riferisce il Messo Comunale, e dopo averne dato avviso scritto al Prefetto, si è riunito in seduta pubblica di ~~prima~~ seconda convocazione il Consiglio comunale nelle persone dei Signori

1) BIGAZZI RAG.RENATO
2) MUSSO GIOV.ANTONIO
3) CALIGARIS GIOV.C.GIUSTO
4) VIVENZA LUIGI CARLO
5) BOCCA GIOVANNI PIETRO
6) SANTA RAG.GIOVANNI
7) PASTORE RAG.ARTURO
8) GHIGNA ANGELO
9) PERAZZO DOTT.ENRICO
10) PLUTINO LUIGI
11) FIORE MARCELLO
12) BERTO DOMENICO
13) GINA PIETRO
14) BALBIETTI GIOVANNI
15) BONA CARLO
16) GINA GIORGIO BERNARDO
17) GHIONE RAG.NATALE
18) AVIA AVV.DOMENICO
19) MANERA MICHELE
20) BERNASCONI ANTONIO
21) ANTONI GIUSEPPE
22) BIANCO DOTT.DOMENICO
23) MANCINELLI DOTT.FRANCO

essendo assenti i Signori : Tonengo On. Matteo- Musso Pietro - Bernabò Silorata dott.Augusto- Bocca Domenico- Berra Oreste- Pantanelli Alfiero- Pisanotti Carlo

Presiede l'adunanza il Sig. BIGAZZI RAG. RENATO- SINDACO

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Sig. BOSIO GIO. CARLEVALE

Constatato essere presenti numero 23 Consiglieri su 30 assegnati al Comune, e quindi in numero legale per poter validamente deliberare in ~~prima~~ seconda convocazione, il presidente, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco riferisce :

La Giunta Municipale in seduta dell1 17 Settembre 1951 ha preso in attento esame l'annoso problema concernente la istituzione del mercato settimanale del martedì.

Premette che la questione é stata agitata prima ancora del 1946, quando alcuni Comuni contermini e, sopratutto, quello di S.Giorgio ha ritenuto necessario far giungere le sue proposte alla Prefettura.

E' da avvertire che il movimento commerciale dovuto alle contrattazioni del bestiame affluente da quasi tutte le regioni della Italia Settentrionale per lo scambio e lo smistamento verso le piazze di maggiore richiesta, non presenta affatto i caratteri del vero e proprio mercato, quale é disciplinato dalla vecchia legge 17 Maggio 1866 n.2933, integrata dall'art.3 N. 5 del R.D. 16 Giugno 1927 n.1071, per il parere dell' Ufficio Provinciale dell' Economia, ora Camera di Commercio. Ciò fu precisato parecchie volte e con allegazioni decisive alla Superiore Prefettura.

Le lagnanze sollevate, non avrebbero quindi ragione d'essere in quanto non si possono applicare le norme sui mercati quando manchino i caratteri propri del mercato quale é inteso dalla ricordata legge istitutiva.

Poiché, peraltro, le opposizioni continuano, questa Giunta, ritiene necessario rettificare i termini della pratica anche secondo le disposizioni della Legge 17 Maggio 1866. Essa deve ancora una volta rilevare che nelle contrattazioni del bestiame bovino, la piazza della città di Chivasso viene preferita alle altre per la sua particolare ubicazione, al centro di una rete ferroviaria e stradale di primissimo ordine.

L'attività commerciale riposa essenzialmente su tutta una serie di rapporti economici nei quali domanda ed offerta rappresentano la più realistica espressione del minimo mezzo. E' quindi facilmente spiegabile perché, data la sua ubicazione, la nostra città costituisca una zona di richiamo assorbente sulle zone dei Comuni limitrofi, anche se in questi ultimi vi possa essere qualche manifestazione mercantilesca di natura affine. Le piazze di contrattazione non si creano, né si incrementano con delle formule teoriche e quando il commerciante che mira sopratutto a realizzare una utilità economica, sa di trovare in un centro determinato una solida piattaforma per i propri affari, vi ricorre spontaneamente, allacciandovi e riallacciandovi i propri traffici senza punto preoccuparsi che in altri centri, di minore afflusso e di minori possibilità esistano dei mercati di analoga natura.

Inoltre la piazza di Chivasso, per il modo col quale é venuta foggiandosi nel tempo, ha delle caratteristiche peculiari, assolutamente diverse dalle caratteristiche del mercato-bestiame, normale. L'uso di contrattare il bestiame bovino prelevato dalle zone di produzione, risale così lontano, da costituire quasi un immemorabile. Si é così creata una tale situazione di fatto da rappresentare quasi la anticipata applicazione di un vero e proprio diritto, onde sarebbe sempre da ricercarsi se le opposizioni, del resto infondate, di alcuni Comuni possano incidere su questo diritto, sino al punto di intaccarne la validità.

Giova intanto sottolineare che, nella sua genericità la legge del 66 non offre elementi di giudizio e di raffronto che possano in qualche modo servire alla più precisa individuazione e determinazione degli interessi sia del Comune cui prema istituire il

mercato, sia dei Comuni i quali ritengano di poter resistere alle richieste dei primi.

Si tratta, come é chiaro, di materia suscettibile di valutazione economica e non anche di una severa valutazione giuridica, mancando nella legge, tutta quella serie di norme che, condizionando il diritto a fatti, circostanze e situazioni precise, possano suggerire un indirizzo di qualche efficacia.

La stessa letteratura giuspubblicista si limita a trattare delle origini, dello sviluppo, delle funzioni e delle vicende storiche dei mercati, senza occuparsi della loro regolamentazione giuridica. Né molto ricca é la giurisprudenza. Venne tuttavia deciso " che non può negarsi la istituzione di un mercato settimanale in un Comune anche se un TALE MERCATO ESISTA in altro Comune VICINO, quando risulti che in quel Comune prosperi l'allevamento del bestiame e vi abbiano sempre fatto sosta le bestie che si portano all'altro mercato, dando così luogo a, numerose contrattazioni da parte dei proprietari di fondi e negozianti di altri Comuni per l'acquisto di bestiame ad uso proprio e per rivenderlo a scopo di speculazione. ".

In tal senso, difatti, ebbe a pronunciarsi la Sez.V del Consiglio di Stato (dec.28 Febbraio 1913 in Riv&Amm.1913,369).

Ecco dunque riaffacciarsi il criterio della utilità economica strettamente collegata all'ambiente, concepito come mezzo a fine e di tale pratica efficienza da rendere del tutto inutili le misure potenzialmente ammesse dalla legge contro la istituzione del mercato.

Il negare al Comune di Chivasso la facoltà di consolidare il diritto all'esercizio dello speciale tipo di mercato sorto quasi per istinto tra le sue mura e nei suoi fori come germinazione spontanea, nella fiducia di ritardare il decadimento di altre piazze, é soltanto un'illusione ed un'illusione che mentre porterebbe a questo centro popoloso danni incalcolabili, non arrecherebbe alle altre piazze, alcun concreto beneficio.

Di qui uno squilibrio senza risultati mentre é tutt'altro da escludersi che inibita la libera contrattazione e compresso il libero scambio delle merci, la massa dei commercianti non trovi il modo di eludere la legge con sistemi per nulla ortodossi.

Conviene ricordare che le leggi economiche sono per loro natura incoercibili. Il mercato nero di infausta memoria dovrebbe avere insegnato qualcosa e non si vede pertanto la ragione perché la liberazione del commercio non debba preferirsi alle intollerabili bardature di un formalismo incauto e pedante anche di fronte ad una legge sopravissuta per semplice inerzia, ma ormai superata dal prepotente anelito dei tempi nuovi.

La Giunta pertanto, propone al Consiglio ala seguente deliberazione :

- Ritenuto che tra i problemi più vitali del Comune é la trasformazione dell'attuale tipico mercato per le contrattazioni del bestiame bovino proveniente dalle Provincie del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Liguria, dell' Emilia, in mercato settimanale fisso;

Che tale mercato tipico si tiene ora al martedì;

Che la trasformazione proposta trae la sua ragione d'essere da una massa di interessi commerciali di peculiare e di eccezionale sviluppo, senza pregiudizio alcuno per i mercati ordinari; ma non similari dei Comuni contermini;

Che per questi stessi motivi, la Giunta ritiene più esatto parlare non di nuova istituzione, ma di consolidamento di un uso trasformatosi, per lungo decorso di tempo, in vera e propria consuetudine con tutte le caratteristiche della consuetudine che costituisce una delle diverse forme per;l'affermarsi del diritto;

Visti gli art.131 n.12 e 217 della Legge C.P. 4 Febbraio 1915 n.148;

Vista la legge 17 Maggio 1866 n.2933 nonché l'art.3 n.5 dei R.D. 16 Maggio 1927 n.1071;

D E L I B E R A

di trasformare, con la procedura della istituzione ex novo, l'attuale tipico mercato settimanale per la contrattazione e lo scambio del bestiame bovino, che avrà luogo in via permanente, nel giorno di martedì di ogni settimana, fermo restando tutte le precedenti autorizzazioni relative ai mercati.

Incarica il Sindaco delle pratiche occorrentix anche per le azioni giurisdizionali che si rendessero necessarie, a sensi di legge, riservandosi, al riguardo di chiedere formale autorizzazione.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione per alzata di mano, con voto unanime

A P P R O V A

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati : Il Sindaco Presidente Rigazzi Ernesto- Iâ Membro anziano Lusso Antonio- Il Segretario Capo Bosso Gabriele/

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Chivasso, li 30 OTTOBRE 1951

**Visto: Il Sindaco** **Il Segretario del Comune**

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifica il sottoscritto che copia del presente verbale venne pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 31 OTT. 1951 ai sensi dell'art.3 della legge 9.6.1947 N.530 giorno festivo o di mercato, senza seguito di opposizioni.

Chivasso, li 2 NOVEMBRE 1951

**Il Segretario del Comune**

f.to

Prefettura di Torino

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA G.P.A. DI TORINO IN SEDE GIURISDIZIONALE
composta dai Sigg.:

dott.ROBERTI Gino-Vice Prefetto-Presidente
dott.RODDI Cesare -Consigliere di Prefettura-membro
dott.VEGLIA Giacomo " " "
avv.CASTELLI Paolo - membro
avv.prof.ROMANO Silvio -membro relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa
COMUNE DI CHIERI ,in persona del suo Sindaco pro tempore sig. Caselle Secondo ,rappresentato e difeso dall'avv.prof.Pietro Bodda ,elettivamente domiciliato presso lo stesso avv. in Torino ,via Bagetti 13;

c o n t r o

COMUNE DI CHIVASSO ,in persona del suo Sindaco pro tempore sig. Bigazzi rag.Ernesto,rappresentato e difeso dall'avv.Giovanni Santi,elettivamente domiciliato presso lo stesso av.to in Torino,via Castellamonte 1.

IN FATTO

Il Consiglio Comunale di Chivasso,nella sua deduta del 27 ottobre 1951,deliberava di"trasormare,con la procedura della istituzione ex novo,l'attuale tipico mercato settimanale per la contrattazione e lo scambio del bestiame bovino ,che avrà luogo in via permanente ,nel giorno di martedì di ogni settimana ,ferme restando tutte le precedenti autorizzazioni relative ai mercati". Con data n.8883 del 20 dicembre 1951,il Comune di Chieri veniva informato di detta deliberazione e veniva initato a disporne la pubblicazione nell'albo pretorio ai sensi della Legge 17 maggio 1866 n.2933.Il Comune di Chieri provvedeva a tale pubblicazione e il 18 gennaio 1952 faceva notificare al Comune di Chivasso un ricorso davanti alla G.P.A. di Torino in sede giurisdizionale , per chiedere l'annullamento della deliberazione stessa per i seguenti motivi che ,appena accennati nell'atto introduttivo ,furono successivamente svolti durante la discussione in udienza:
a) illegittimità della deliberazione per omessa richiesta del parere della Camera di commercio,a norma dell'art.5 della legge 16 giugno 1927 n.1071;
b) lesione dei legittimi interessi del Comune di Chieri,in quanto il nuovo mercato di Chivasso si dovrebbe svolgere nello stesso giorno in cui ha luogo quello di chieri :nel che si ravvisa un contrasto con le disposizioni ed i criteri che disciplinano i mercati della provincia ,i quali devono essere territorialmente ripartiti in modo equo.
Il Comune di Chivasso ha presentato una memoria difensiva nella quale chiede reiezione del ricorso:
a) per la sua eccessiva genericità; b) perché si intendono far valer motivi di merito che in realtà non sussistono. Durante la discussione svoltasi nell'udienza del 28 gennaio 1953,il Comune Chivasso ha,inoltre,eccepito la inammissibilità del ricorso per

il Comune di Chieri non può considerarsi "limitrofo" rispetto a quello di Chivasso.
Le due parti hanno riassunto in brevi note di udienza le rispettive argomentazioni illustrate durante la discussione della causa.

IN DIRITTO:

I= Dato il suo carattere pregiudiziale ,é opportuno valutare ,anzitutto,l'eccezione di inammissibilità del ricorso,avanzata dal Comune resistente.
L'art.1 della legge 17 maggio 1866 n.2933 dispone che le deliberazioni istitutive di nuovi mercati debbono essere trasmesse al Prefetto perché ne ordini la pubblicazione nei Comuni "limitrofi" ed attribuisce agli stessi la facoltà di opporsi alle dette deliberazioni.Non può certo negarsi che l'aggettivo "limitrofo" letteralmente inteso ,vuol dire "confinante". E' però altrettanto vero che la istituzione di un nuovo percato può danneggiare gli interessi di quei comuni vicini,anche se non confinanti ,nei quali si svolgono analoghi mercati e che,se in questa materia é lasciata ai comuni la facoltà di provvedere nel modo che ritengono migliore, é nello spirito della legge del 1866 che tale facoltà trovi un limite nella tutela dei suaccennati interessi.Sembra,pertanto,a questa G.P.A. che non sia arbitraria una interpretazione estensiva del termine"limitrofi"che porti a comprendere nel novero dei comuni cui é riconosciuto il potere di promuovere l'opposizione prevista dalla legge citata,tutti quelli vicini che possono avervi interesse. Per quanto attiene al caso specifico,non può escludersi a priori che la città di Chieri-la cui distanza da Chivasso,se é notevole per ferrovia,é piuttosto breve seguendo la via ordinaria-abbia interesse ad essere parte nel presente giudizio.L'eccezione del Comune di Chivasso é,quindi,da respingeré.
2= Il Comune di Chieri afferma che la deliberazione impugnata é illegittima perché manca il parere della Camera di commercio,secondo quanto prevede l'art.5 della legge 16 Giugno 1927 n.1071.E' però da osservare che tale parere non é obbligatorio,ma soltanto facoltativo.Infatti,l'art.31 del T.U.20 settembre 1934 n.2011,che riproduce quasi alla lettera il n.5 dell'art.3 del R.D.L. 16 giugno 1927 n. 1071,e che secondo il ricorrente sarebbe stato violato,così dispone: " I Consigli sono chiamati a dare parere...n.3) sulle norme per le fiere ed i mercati e su ogni altra questione concernente la produzione,il credito,il risparmio,la previdenza sociale e l'istruzione professionale,intorno a cui sia richiesto il loro avviso dal Ministero delle corporazioni,da altri Ministeri interesati,dal Prefetto e dalle Amministrazioni locali". La lettera di tale disposizione - come già osservava la V^ Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 18 maggio 1938 n.425,é troppo evidente perché occorra illustrare come non ne derivi affatto, l'obbligo di sentire previamete il detto parere.Di fronte al chiaro contenuto della norma ,le argomentazioni svolte dal Comune di Chieri non sono tali da dare il minimo fondamento a questo primo motivo del ricorso.
3= Nel secondo motivo,il ricorrente sostiene che l'istituzione del nuovo mercato di Chivasso,per il fatto che i produttori e gli acquirenti della zona chieress si dirigerebbero di preferenza a quel mercato,impoverendo così quello di Chieri ,provocherebbe un grave danno per l'intera cittadinanza.

Obbietta il Comune di Chivasso che non basta affermare di avere un danno ,ma occorre la dimostrazione del danno stesso.
In effetti,é giurisprudenza costante del Consiglio di Stato che la lesione degli interessi legittimi del Comune opponente sia debitamente provata .Sostiene il ricorrente che tale dimostrazione é inre ipsa perché il martedì si svolge da molto tempo a Chieri un mercato per la contrattazione del bestiame e che la concorrenza di Chivasso non può non portare un depauperamento del mercato di Chieri.E' però da osservare che ,perché il danno possa considerarsi insito nella contemporaneità delle due manifestazioni, é presupposto necessario,anche se non sufficiente ,che i due mercati siano della stessa specie.Ora,mentre a Chivasso,situata al centro di una importante rete ferroviaria e stradale,affluisce, per essere successivamente smistato verso le piazze di maggior richiesta,il bestiame proveniente dalle varie regioni produttrici dell'Italia settentrionale,invece il mercato di Chieri adempie alla funzione più limitata e circoscritta di un mercato alimentato localmente ed in grado di soddisfare esigenze che riguardano una zona assai ristretta.
Dal che sembra fondata la conclusione che,per le sue caratteristiche particolari,il mercato di Chivasso non possa incidere in misura pprezzabile su quello di Chieri.
D'altra parte,nel vagliare e valutare le ragioni di opportunità e convenienza che raccomandino o sconsigliono l'istituzione di un nuovo mercato ,la G.P.A.,nella sua giurisdizione di merito,non può prescindere dalle circostanze dei luoghi,dalle condizioni dei commerci locali e dalle situazioni economiche peculiari dei comuni interessati.Nel caso in esame ,é innegabile che l'impedire il == consolidamento dello speciale tipo di mercato sorto spontaneamente a Chivasso,porterebbe danni incalcolabili a questa città,dove buona parte dell'economia si é gradualmente organizzata in funzione di tale mercato,al quale é legata ,direttamente o indirettamente ,l'attività di molti dei suoi abitanti.A ciò si aggiunga che agli anzidetti interessi si allacciano anche quelli di una vasta zona la quale tendenzialmente gravita su Chivasso?
Le statistiche ufficiali del movimento commerciale e del traffico che si svolgono nella piazza di Chivasso )statistiche prodotte dal resistente-sono inpproprosito assai eloquenti.L'accoglimento della tesi del ricorrente importerebbe un grave pregiudizio degli interessi di Chivasso ,e non solo di Chivasso,senza alcun giovamento per la città di Chieri.

P.Q.M.

Il ricorso presentato dal Comune di Chieri avverso la deliberazione n.67 adottata dal Consiglio comunale di Chivasso in data 27 ottobre 1951,E' RESPINTO.

Le spese ,data la natura della controversia sono compensate.

Così deciso in Torino in Camera di Vonsiglio ,il 15 aprile 1963.

F° Dr.Roberti Gino-Presidente; dr.Roddi Cesare Membro;dr.Veglia G. membro,avv.Castelli Paolo ,membro; avv.prof.Romano Silvio membro estensore.

MINISTERO DEI TRASPORTI
Ferrovie dello Stato
Compartimento di TORINO

Chivasso li 25 Gennaio 1953

N.206/CS

Al N.350 del 15 and.

OGGETTO : Dati statistici.

Preg/mo Sig. SINDACO della CITTA'
di CHIVASSO

Con autorizzazione della mia Superiore Sede pregiomi comunicarLe i dati statistici interessanti questa stazione :

MOVIMENTO VIAGGIATORI (Media giornaliera)

| | | |
|---|---|---|
| Viaggiatori in partenza | n. | 1060 |
| " in transito | " | 1000 |

al Martedì calcolare un aumento di 200 unità.

MOVIMENTO TRENI - (media giornaliera)

| | | |
|---|---|---|
| Treni viaggiatori in transito | n. | 80 |
| " " aventi origine o termine | " | 33 |
| Treni merci in transito | n. | 8 |
| " " aventi origine o termine | " | 17 |

MOVIMENTO VEICOLI- (media giornaliera)

| | |
|---|---|
| Carri completi caricati | 2 |
| Carri completi scaricati | 3 |
| Carri completi e vuoti in transito manovrati | 235 |

BAGAGLI- (media giornaliera)

| | | |
|---|---|---|
| Spedizioni | n. | 18 |
| Arrivi | " | 23 |
| In transito | " | 145 |

MERCI COLLETTAME (media giornaliera)

| | | |
|---|---|---|
| Spedizioni locali | n. | 13 |
| Arrivi | " | 22 |
| In transito manipolate | " | 180 |

Distinti saluti.

Visto : IL SINDACO
f.to Rag.E.Rigazzi

IL CAPO STAZIONE TITOLARE
F.to Arduino Pietro

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

fasc.

8753

3 Novembre 1952

lla

20 Ott.1952
43763 3^

PREFETTURA di
T O R I N O

Mercato bestiame.

L'attività di questo mercato bestiame é stato oggetto di particolare esame da parte di questa Amministrazione.

In considerazione della notevole distanza di fatto esistente fra Chivasso e Casale Monferrato, Centro fiorente nel campo industriale e commerciale, dotato di propria ed ampia zona d'influenza, é da ritenersi inesistente od inefficace la concorrenza segnalata.

Tanto si precisa in riscontro alla al sollecito di Codesta ON.le Prefettura in data 20 u.s. Div.3^ N.43763.

IL SINDACO
(Rag.Ernesto Rigazzi)

6696

8 Agosto 1952

lla

PREFETTURA di
TORINO

6/8 1952
34898 3^

Mercato-

Riscontro alla Prefettizia in data 6 c.m. Div.3^- N.34822.

Com'é noto lo svolgimento in Chivasso dell'importante mercati di tutti i generi, ivi compreso quello del bestiame, ha luogo nel giorno di mercoledì di ogni settimana.

In proposito ed in accoglimento dei desideri espressi da codesta On.le Prefettura, assicuro che verranno presi contatti con l'Amministrazione di Casale Monferrato.

IL SINDACO
(Rag.Ernesto Rigazzi)